

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **515/1988** (ECLI:IT:COST:1988:515)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9101**

Atti decisi:

N. 515

## ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 dell'anno 1987, prima serie speciale;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Unidal e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Milano sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) nella parte in cui esclude la deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto, riducendolo;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata contrastava con i principi enunciati, in materia di Ilor, dalla legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva la s.p.a. Unidal in liquidazione, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e spiegava intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

che le istanze della parte e dell'interveniente venivano ulteriormente illustrate in memorie presentate in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 54 del 1988, in cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge di delega n. 825 del 1971, prevedendo "l'applicazione della imposta (Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg", non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti;

che, pertanto, il legislatore delegato, usando della propria discrezionalità (v. sent. n. 156 e ord. n. 321 del 1987), non ha violato in alcun modo le norme costituzionali richiamate dalla Commissione rimettente;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*